

Con la sentenza n.25824/2013 la Cassazione afferma che la comunicazione del provvedimento di licenziamento deve essere effettuata al dipendente mediante lettera raccomandata spedita al suo domicilio, a norma dell'art.1335 del Codice civile. La comunicazione si presume conosciuta dal momento in cui giunge al domicilio del destinatario, ovvero nel caso in cui la lettera raccomandata non sia stata consegnata per assenza dal destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale. Inoltre conferma che non esiste alcun obbligo di reiterazione delle comunicazioni una volta pervenuto l'atto all'indirizzo del destinatario, come sopra evidenziato.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n.25824 del 18/11/2013

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino - Archivio Aperto)